

## CODICE PER LA GESTIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E L'ISTITUZIONE DEL REGISTRO DELLE PERSONE CHE VI HANNO ACCESSO

### 1. PREMESSE

**1.1. Finalità del Codice.** Il presente Codice (di seguito il "Codice") disciplina la gestione interna e la comunicazione all'esterno delle informazioni sui fatti che accadono nella sfera di attività di MolMed S.p.A. (di seguito "MolMed" o la "Società") e delle sue eventuali Controllate (come definite al paragrafo 2.2)., con particolare riferimento alle Informazioni Privilegiate, nonché l'istituzione, tenuta ed aggiornamento del registro dei soggetti che hanno accesso alle predette informazioni.

Le regole di comportamento fissate dal Codice sono adottate:

- per assicurare l'osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia;
- a tutela degli investitori, essendo volte a prevenire il compimento di operazioni speculative lesive dei loro interessi tramite lo sfruttamento di asimmetrie informative, ovvero l'alterazione delle variabili di mercato, mediante la diffusione di informazioni non veritiere o fuorvianti;
- a tutela della Società, per le eventuali responsabilità che sulla stessa possano ricadere per i reati commessi da soggetti alla stessa riconducibili.

**1.2 Destinatari.** Destinatari del presente Codice sono i membri degli organi di amministrazione, direzione e controllo della Società nonché qualsiasi dipendente della Società medesima che, per ragioni di ufficio o professionali possa avere conoscenza di informazioni e/o entrare in possesso di documentazione attinente alla tipologia di informazioni Rilevanti o Privilegiate come definite al paragrafo 2.2 "Definizioni", punto A) (congiuntamente definiti "Destinatari") <sup>(1)</sup>.

Ai fini dell'applicazione del capitolo 4 del Codice nonché a seguito dell'eventuale istituzione del Registro di Gruppo ai sensi del paragrafo 3.2, rientrano tra i Destinatari i membri degli organi di amministrazione, direzione e controllo delle eventuali Controllate nonché qualsiasi dipendente delle società medesime che, per ragioni di ufficio o professionali possa avere conoscenza di informazioni e/o entrare in possesso di documentazione attinente alle informazioni Rilevanti o Privilegiate di cui sopra.

<sup>(1)</sup> Si evidenzia che, ai fini del D.Lgs. 231/01, si considerano destinatari del presente regolamento anche i professionisti con funzioni apicali e i collaboratori che, per quanto non dipendenti della Società, sono stabilmente e continuativamente inseriti nella struttura operativa della stessa e operano sotto la direzione della Società o che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo della Società.

### 1.3 Riferimenti normativi

<i>TUF</i>	<i>Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (Decreto Legislativo 24/2/1998 n. 58 e successive modifiche e integrazioni)</i>
<i>RE</i>	<i>Regolamento recante norme di attuazione del Decreto Legislativo 24/2/1998 n. 58 in materia di emittenti (deliberazione Consob n. 11971 del 14/5/1999 e successive modifiche ed integrazioni).</i>
<i>RM</i>	<i>Regolamento recante norme di attuazione del Decreto Legislativo 24/2/1998 n. 58 e del decreto legislativo 24/6/1998, n. 213 in materia di mercati (deliberazione Consob n. 11768 del 23/12/1998 e successive modifiche ed integrazioni).</i>
<i>RBI</i>	<i>Regolamento dei mercati organizzati e gestiti dalla Borsa Italiana S.p.A.</i>
<i>IRBI</i>	<i>Istruzioni al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti dalla Borsa Italiana S.p.A.</i>
<i>CA</i>	<i>Codice di Autodisciplina (Edizione marzo 2006).</i>
<i>GIM</i>	<i>Guida per l'Informazione al mercato.</i>

## 2. TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI

2.1 La Società, comunica con il mercato nel rispetto della normativa primaria e secondaria vigente e dei principi di correttezza, chiarezza e parità di accesso alle informazioni <sup>(2)</sup>.

La normativa vigente per le società quotate nei mercati regolamentati italiani in materia di informazione societaria (art. 114, comma 1, del TUF) impone agli emittenti ed ai soggetti che li controllano di comunicare senza indugio al pubblico, alla Consob ed alla società di gestione del mercato, secondo le modalità stabilite dai regolamenti emanati dalla Consob, le Informazioni Privilegiate (di cui all'art. 181 TUF) che riguardano direttamente detti emittenti e le società controllate (cd. *disclosure*).

Ai sensi dell'art. 66 RE, gli obblighi anzidetti sono ottemperati quando, al verificarsi di un complesso di circostanze o di un evento, sebbene non ancora formalizzati, il pubblico sia stato informato senza indugio.

<sup>(2)</sup> A tal fine la Società si ispira ai principi contenuti nella "Guida per l'Informazione al mercato" del giugno 2002, predisposta dal Forum sull'informativa societaria e divulgata da Borsa Italiana S.p.A..

Per evento o circostanza **non ancora formalizzati** si intendono eventi o circostanze comunque già verificatesi, in relazione alle quali, tuttavia, manca la definitiva ufficializzazione.

La normativa è tesa da un lato, tramite la diffusione tempestiva e corretta delle informazioni al pubblico, a rafforzare l'integrità del mercato, evitando la divulgazione selettiva delle informazioni, dall'altro lato a contrastare il fenomeno di abuso di informazioni privilegiate.

L'art. 4 del Codice di Autodisciplina delle società quotate (Edizione marzo 2006) prevede che:

*4.P.1. "Gli amministratori e i sindaci sono tenuti a mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisiti nello svolgimento dei loro compiti e a rispettare la procedura adottata dall'emittente per la gestione interna e la comunicazione all'esterno di tali documenti ed informazioni."*

*4.C.1 "Gli amministratori delegati assicurano la corretta gestione delle informazioni societarie; a tal fine essi propongono al consiglio di amministrazione la adozione di una procedura per la gestione interna e la comunicazione all'esterno di documenti ed informazioni riguardanti l'emittente, con particolare riferimento alle informazioni privilegiate".*

Ai sensi di quanto precede, la Società ha adottato le seguenti regole di comportamento, finalizzate a disciplinare la gestione interna delle informazioni e la comunicazione all'esterno delle medesime, nel rispetto della normativa vigente in materia di circolazione delle informazioni.

Si precisa che le norme del Codice che fanno riferimento alle Informazioni Rilevanti attengono al lasso di tempo compreso tra il momento in cui hanno origine le informazioni che assumeranno i caratteri di Informazioni Privilegiate e/o gli eventi rilevanti che danno luogo a tali informazioni, e il momento della loro diffusione con le modalità previste dalla normativa vigente.

## 2.2 Definizioni Art. 181 TUF:

**A) [..] per Informazione Privilegiata si intende un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari <sup>(3)</sup> che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari.**

In relazione a derivati su merci, per Informazione Privilegiata si intende un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o

---

<sup>(3)</sup> Per strumenti finanziari si intendono gli strumenti finanziari di cui all'art. 1, comma 2 TUF ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro paese UE, nonché qualsiasi altro strumento ammesso o per il quale è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato di un paese dell'UE.

indirettamente, uno o più derivati su merci, che i partecipanti ai mercati su cui tali derivati sono negoziati si aspettano di ricevere secondo le prassi di mercato ammesse.

a) Un'informazione si ritiene di carattere preciso se:

- (i) si riferisce ad un complesso di circostanze esistente o che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà;
- (ii) è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui alla lettera a) sui prezzi degli strumenti finanziari.

b) Per informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di strumenti finanziari si intende un'informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento.

B) Per **Informazione Rilevante** si intende, ai fini del presente Codice, un'informazione idonea a divenire un'Informazione Privilegiata, che non abbia ancora assunto quei caratteri di precisione richiesti dall'art. 181 TUF, quale, a titolo esemplificativo:

- (i) informazione relativa ad un complesso di circostanze o di eventi rilevanti esistenti, o che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza, ma non sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento sui prezzi degli strumenti finanziari (ad esempio decisione di approfondire uno studio di acquisizione, primi risultati di una ricerca, avvio di una sperimentazione, etc.);
- (ii) ovvero informazione relativa ad un complesso di circostanze o ad un evento rilevante non ancora esistenti, o che non si possa ancora ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza, ma sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento sui prezzi degli strumenti finanziari (ad esempio, incontri non formalizzati per un'acquisizione, incontri con professionisti per una ristrutturazione aziendale, etc.).

C) Per **dirigenti di servizio/responsabili delle funzioni aziendali** si intendono i soggetti responsabili di direzioni /funzioni aziendali individuate nell'**Allegato A**.

D) Per **Referente Informativo** si intende il soggetto incaricato della tenuta ed aggiornamento del Registro delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate, istituito ai sensi dell'art. 115-bis TUF.

E) Per **Sostituto del Referente Informativo** si intende il soggetto incaricato di sostituire il Referente Informativo, in caso di sua assenza o impedimento.

## 2.3 Regole generali di comportamento

### A) Norme e regolamenti di riferimento

I Destinatari, nello svolgimento di tutte le attività riconducibili alla Società, devono conoscere e rispettare la normativa primaria e secondaria italiana e straniera applicabile, nonché tutti i principi di Corporate Governance cui la Società fa riferimento ed in particolare:

- lo Statuto sociale vigente;
- il Codice di Autodisciplina;
- il Codice di Internal Dealing;
- il Modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al Decreto Legislativo n. 231/2001;

### B) Obblighi e divieti

E' fatto espresso **obbligo ai Destinatari**:

- a) di rispettare il generale diritto alla riservatezza circa le attività svolte dalla Società e l'obbligo di fedeltà di cui all'art. 2105 Codice Civile;
- b) di rispettare i doveri di riservatezza previsti dalla legge in merito alle Informazioni Privilegiate di cui vengano a conoscenza quali membri degli organi di amministrazione, direzione o controllo della Società, o in relazione all'esercizio di un'attività lavorativa per la Società. L'obbligo di riservatezza deve essere altresì osservato in merito alle Informazioni Rilevanti, da un lato per tutelare l'interesse della Società al riserbo sui propri affari, dall'altro lato al fine di prevenire ipotesi di abusi di mercato, in conseguenza della diffusione di informazioni, voci o notizie false o fuorvianti;
- c) di trattare le Informazioni Privilegiate con tutte le necessarie cautele al fine di assicurare che le stesse circolino all'interno ed all'esterno della Società senza pregiudicarne il carattere riservato e nel rispetto delle specifiche procedure aziendali, sino a che non vengano diffuse al pubblico secondo le modalità previste dal Codice. Analogo obbligo vale per il trattamento delle Informazioni Rilevanti, sino a che non vengano diffuse al pubblico secondo le modalità previste dalla legge e dal Codice (in quanto siano divenute Informazioni Privilegiate ovvero in quanto ritenuto dai competenti organi della Società necessario od opportuno), ovvero sino a quando non perdano le caratteristiche di rilevanza.

E' fatto espresso **divieto ai Destinatari di**:

- **comunicare** con qualsiasi mezzo le Informazioni Privilegiate delle quali siano venuti a conoscenza in ragione di quanto sopra previsto sub B), lett. b), se non indispensabile nell'ambito del normale esercizio del loro lavoro, della loro professione o delle loro funzioni; in particolare, è fatto assoluto divieto a chiunque di rilasciare interviste ad organi di stampa o fare dichiarazioni in genere che contengano Informazioni Privilegiate riguardanti la Società e le eventuali Controllate, che non abbiano già formato oggetto di diffusione al pubblico;
- **compiere** direttamente o indirettamente, per conto proprio o di terzi, operazioni di acquisto, vendita o qualunque altra operazione sugli strumenti finanziari cui le Informazioni Privilegiate si riferiscono;

- **compiere**, in nome e/o per conto della Società, operazioni di acquisto, vendita o qualunque altra operazione sugli strumenti finanziari cui le Informazioni Privilegiate si riferiscono;
- **raccomandare o indurre altri**, sulla base delle Informazioni Privilegiate, ad acquistare, vendere o compiere qualunque altra operazione sugli strumenti finanziari cui le Informazioni si riferiscono, per conto proprio o di terzi

I divieti di cui sopra si applicano altresì a tutte le Informazioni Rilevanti di cui i Destinatari vengono a conoscenza in ragione di quanto sopra previsto sub sub B), lett. b).

I componenti gli Organi amministrativi e di controllo e tutti coloro che ad altro titolo intervengano, partecipino o comunque assistano alle riunioni del Consiglio di amministrazione e dei Comitati dallo stesso istituiti, devono mantenere l'assoluta riservatezza sui documenti ed informazioni acquisite nel corso delle predette riunioni; in particolare, devono mantenere la segretezza sulle Informazioni Rilevanti e Privilegiate fino a quando tali informazioni non siano rese pubbliche dalla Società secondo le modalità stabilite nel presente Codice.

Quanto precede si applica a tutta la documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno delle anzidette riunioni che venga messa anticipatamente a disposizione dei partecipanti.

#### 2.4 Valutazione sulla rilevanza dell'informazione ed individuazione dei soggetti coinvolti

A) La valutazione in merito alle informazioni riguardanti la Società e le proprie eventuali Controllate (fatto salvo per le informazioni che siano da queste ultime comunicate alla Società, in osservanza di quanto previsto al capitolo 5 del presente Codice), ai fini dell'iscrizione nel Registro di cui al capitolo 3 del presente Codice di tutti coloro che vi abbiano accesso (nel caso di Informazioni Rilevanti) o della comunicazione tempestiva al pubblico delle predette informazioni (nel caso di Informazioni Privilegiate), è di competenza dei seguenti soggetti:

a) **informazioni emergenti nel corso di riunioni di organi collegiali** (Consiglio di Amministrazione, Comitato Esecutivo ed altri comitati istituiti dal Consiglio): la competenza è rimessa all'Organo collegiale, mentre la gestione della comunicazione all'interno e/o all'esterno della struttura aziendale delle Informazioni avverrà a cura dei soggetti delegati a dare attuazione alle deliberazioni assunte dall'organo collegiale.

b) **altre informazioni**: la competenza è rimessa:

(i) all'Amministratore Delegato o ai soggetti dallo stesso delegati per le informazioni gestite direttamente dai medesimi; ovvero

(ii) ai dirigenti di servizio/responsabili delle funzioni aziendali per le altre informazioni.

B) Ai fini di quanto previsto sub A, lett.b), tutti i dipendenti devono informare senza indugio i dirigenti di servizio/responsabili delle funzioni aziendali di tutte le

Informazioni potenzialmente Rilevanti o Privilegiate, riguardanti la Società e le proprie eventuali Controllate, che abbiano origine all'interno della propria unità organizzativa o di cui vengano a conoscenza in ragione della propria attività lavorativa, indicando i soggetti che ne hanno conoscenza, ovvero ai quali le Informazioni debbano essere comunicate in ragione dell'attività lavorativa o professionale, ovvero in ragione delle funzioni svolte.

- C) Ove l'informazione venga valutata quale Informazione Privilegiata ai sensi dell'art. 114, comma 1, TUF e dell'art. 66 RE, la stessa dovrà essere resa pubblica senza indugio, secondo le modalità previste nel capitolo 4 del presente Codice ed in conformità alla normativa di legge e regolamentare vigente. A tal fine l'Amministratore Delegato dovrà essere prontamente informato dal soggetto che ha effettuato la valutazione dell'Informazione Privilegiata.

### 3. REGISTRO DELLE PERSONE CHE HANNO ACCESSO ALLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

**3.1 Premessa** L'art. 115-*bis* del TUF prevede l'obbligo, a carico degli emittenti quotati, dei soggetti in rapporto di controllo con essi e delle persone che agiscono in loro nome o per loro conto, di istituire e regolarmente aggiornare un registro delle persone che hanno accesso alle Informazioni Privilegiate (di seguito il "Registro"), secondo le modalità determinate da Consob con regolamento (artt. 152-*bis* e seguenti del RE).

Nel Registro devono essere iscritte le persone che in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero delle funzioni svolte per conto del soggetto obbligato alla tenuta del registro, hanno accesso su base regolare o occasionale alle informazioni indicate all'art. 114, comma 1 TUF (Informazioni Privilegiate di cui all'art. 181 TUF che riguardano direttamente emittenti quotati e le Società Controllate). Qualora la persona sia una persona giuridica, un ente o una associazione di professionisti, dovrà essere indicata anche l'identità di almeno un soggetto di riferimento che sia in grado di individuare le persone che hanno avuto accesso alle suddette informazioni.

Nel Registro vengono altresì iscritte le persone che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero delle funzioni svolte, hanno accesso alle Informazioni Rilevanti riguardanti la Società e le eventuali società Controllate.

Per quanto riguarda gli aspetti operativi, la Società adotta l'apposita *Procedura per la tenuta e l'aggiornamento del registro delle persone che hanno accesso a Informazioni Privilegiate*, che disciplina le modalità di tenuta ed aggiornamento del Registro (la "Procedura").

**3.2 Individuazione dei soggetti da iscrivere nel Registro.** I soggetti che, in ragione delle funzioni svolte, hanno accesso su base regolare ad Informazioni Rilevanti o ad Informazioni Privilegiate e che per tale ragione sono iscritti in via permanente nel Registro, sono individuati dall'Amministratore Delegato della Società o dai soggetti da questi delegati.

L'iscrizione su base regolare non fa venire meno l'obbligo di iscrizione dei medesimi soggetti anche su base occasionale, in relazione all'eventuale accesso ad Informazioni Rilevanti o Privilegiate diverse da quelle per le quali sono stati iscritti su base regolare.

L'individuazione iniziale dei soggetti da iscrivere nel Registro su base occasionale, in relazione ad una determinata Informazione Rilevante o Informazione Privilegiata, avviene, per quanto riguarda la Società, a cura dei soggetti indicati al precedente punto 2.4 i quali devono comunicare senza indugio al Referente Informativo i nominativi dei soggetti da iscrivere e le motivazioni dell'iscrizione, in conformità alla Procedura.

Qualsiasi soggetto già iscritto nel Registro dovrà comunicare senza indugio all'Amministratore Delegato i nominativi degli ulteriori soggetti da iscrivere e le motivazioni dell'iscrizione, in conformità alla Procedura, qualora si renda necessario comunicare l'Informazione Rilevante o l'Informazione Privilegiata a tali soggetti.

Nella determinazione dei soggetti, diversi dai Destinatari, da iscrivere nel Registro, occorrerà tra l'altro aver riguardo alle seguenti figure:

- a) i consulenti della Società o dei soggetti in rapporto di controllo con essa relativamente ad operazioni riguardanti la Società (ad es. in materia legale, fiscale, economico aziendale, etc.);
- b) le banche che organizzano ed attuano programmi di finanziamento della Società la cui esistenza è da ritenere rilevante per la stabilità finanziaria della stessa ovvero che comportano anche la prestazione di attività di consulenza, quali ad esempio i finanziamenti strutturati, i finanziamenti destinati alla ristrutturazione del debito e quelli collegati ad altre operazioni straordinarie;
- c) i soggetti abilitati che detengano Informazioni Privilegiate relative alla Società in qualità di aderenti a consorzi di collocamento e garanzia per l'emissione di strumenti finanziari con esclusione dell'ordinaria attività di *trading* nell'ambito dello svolgimento dei servizi di intermediazione;
- d) le società di revisione;
- e) i soggetti abilitati che svolgono la funzione di *sponsor* a favore della Società;
- f) le agenzie di *rating*.

**3.3 Aggiornamento del Registro.** L'aggiornamento del Registro deve essere disposto, a cura dei soggetti richiamati al paragrafo 3.3 ed in conformità alla Procedura, nei seguenti casi:

- cambio delle motivazioni per cui un soggetto è iscritto;
- iscrizione di nuovi soggetti;
- venir meno dell'accesso ad Informazioni Rilevanti o Privilegiate da parte dei soggetti iscritti (in modo "permanente" o "occasionale") nel Registro.

L'aggiornamento deve essere altresì disposto, per ciascun soggetto iscritto, in relazione al suo accesso alle varie fasi successive di "maturazione" del complesso di circostanze o dell'evento rilevante che dà luogo all'Informazione Rilevante o Privilegiata, ovvero qualora un'Informazione Rilevante non sia più idonea a divenire Informazione Privilegiata.

**3.4 Preposto alla tenuta del Registro.** La tenuta e l'aggiornamento del Registro avviene a cura del Referente Informativo.

Il Referente Informativo ha i seguenti compiti:

- assicurare il rispetto della normativa vigente e della Procedura per quanto riguarda la tenuta e l'aggiornamento del Registro;
- provvedere senza indugio alle annotazioni (iscrizioni, aggiornamenti o chiusure) nel Registro in base alle richieste a lui pervenute da parte dei soggetti di cui al paragrafo 3.3;
- istituire e mantenere l'archivio dei documenti cartacei connessi alla tenuta del Registro;
- procedere a tutte le comunicazioni informative previste dalla Procedura nei confronti dei soggetti iscritti;
- collaborare con le Autorità di Vigilanza e giudiziarie in caso di richieste di dati ed ispezioni.

**3.5 Conservazione del Registro.** I dati relativi alle persone iscritte nel Registro, e tutta la documentazione di supporto (lettere di richiesta di iscrizione, comunicazione ai soggetti iscritti ecc.), sono mantenuti per almeno cinque anni successivi al venir meno delle circostanze che hanno determinato l'iscrizione o l'aggiornamento.

## 4. REGOLE PER L'ACCESSO ALLE INFORMAZIONI E COMUNICAZIONE ESTERNA

### 4.1 Regole per l'accesso alle informazioni da parte di soggetti esterni

a) La comunicazione di Informazioni Rilevanti o Informazioni Privilegiate a soggetti esterni rispetto alla Società potrà avvenire solo in ragione dell'attività lavorativa o professionale, ovvero in ragione delle funzioni svolte ed a condizione che i destinatari dell'informazione siano sottoposti ad un obbligo di riservatezza legale, regolamentare, statutario o contrattuale (ogni caso dubbio andrà previamente valutato con il supporto legale) ed, in caso negativo, che sia richiesta la preventiva sottoscrizione di specifici impegni di riservatezza.

I Destinatari dovranno adottare la massima cautela nell'individuazione dei soggetti esterni ai quali comunicare l'informazione, in quanto la mancanza dei requisiti di cui sopra comporta l'obbligo di integrale divulgazione al pubblico dell'informazione, ai sensi dell'art. 114, comma 4 del TUF.

b) Nel caso in cui, in deroga a quanto sopra previsto, si ravvisi la necessità e/o l'opportunità di comunicare Informazioni Rilevanti o Informazioni Privilegiate ad un soggetto che non sia tenuto ad un obbligo di riservatezza, ovvero che non abbia preventivamente sottoscritto impegni di riservatezza, ciò dovrà essere previamente autorizzato dall'Amministratore Delegato, che dovrà dare disposizioni affinché si provveda alla simultanea comunicazione al pubblico delle predette informazioni con le modalità previste dalla legge e dal Codice.

c) Fermo il rispetto di quanto sopra previsto sub a) e b), in caso di comunicazione non intenzionale di Informazioni Rilevanti o di Informazioni Privilegiate ad un soggetto che non sia tenuto ad un obbligo di riservatezza, ovvero che non abbia preventivamente sottoscritto impegni di riservatezza, dovrà essere immediatamente informato l'Amministratore Delegato, che dovrà dare disposizioni affinché si provveda senza

indugio alla comunicazione al pubblico delle predette informazioni con le modalità previste dalla legge e dal Codice.

- d) Nel caso in cui la Società instauri rapporti con soggetti che agiscano in nome o per conto della Società medesima e che abbiano accesso ad Informazioni Rilevanti o Privilegiate, fermo restando che detti soggetti dovranno essere iscritti nel Registro di cui al capitolo 3 del Codice, gli stessi dovranno essere resi edotti dell'obbligo di istituire a loro volta il Registro di cui all'art. 115-*bis* del TUF ed impegnarsi all'obbligo anzidetto.

**4.2 Regole per la gestione interna alla Società delle Informazioni.** La gestione interna alla Società delle Informazioni Rilevanti e Privilegiate deve svolgersi nel rispetto delle regole di seguito indicate:

- a) Responsabili di ciascuna direzione/funzione aziendale devono curare che le Informazioni Rilevanti e le Informazioni Privilegiate siano conosciute dai soli addetti dell'unità organizzativa per i quali tale conoscenza sia necessaria per l'espletamento delle proprie funzioni lavorative, i quali devono essere individuati ai sensi del precedente paragrafo 3.3 ed iscritti nel Registro di cui al capitolo 3 (per i soggetti esterni si applica il paragrafo 4.1);
- b) i soggetti messi a conoscenza delle predette Informazioni devono essere resi edotti (a cura del Responsabile della propria unità organizzativa e comunque in relazione all'iscrizione nel Registro di cui al capitolo 3 del presente Codice) del carattere riservato delle medesime e dei doveri giuridici e regolamentari che derivano da tale conoscenza, nonché delle possibili sanzioni in caso di abuso o di diffusione non autorizzata delle informazioni.

**4.3 Comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate.** La tempestività della comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate concernenti la Società e le sue eventuali Controllate è rimessa alla competenza dell'Amministratore Delegato della Società (4).

Le modalità di diffusione al mercato sono previste dalla procedura "Gestione delle comunicazioni verso organi di settore, canali specialistici e *media* (Relazioni esterne)".

---

<sup>(4)</sup> A tali fini i predetti soggetti dovranno tenere conto:

- che l'art. 114 TUF, pur richiamando l'art. 181 TUF, disciplina un'informazione privilegiata "già matura" e pertanto da divulgarsi senza indugio;
- che, ai sensi dell'art. 66 RE, gli obblighi di cui all'art. 114 TUF sono ottemperati quando, al verificarsi di un complesso di circostanze o di un evento, sebbene non ancora formalizzati, il pubblico sia stato informato senza indugio.

Ove si proceda alla comunicazione di un evento non ancora verificatosi (ad esempio in presenza di *rumors*), resta fermo in ogni caso che il comunicato deve contenere *elementi idonei a consentire una valutazione completa e corretta degli eventi e delle circostanze rappresentati, nonché collegamenti e raffronti con il contenuto di comunicati precedenti* (6° comma dell'art. 66 RE), e pertanto deve chiarire la circostanza che trattasi di evento non verificatosi ma che si ritiene ragionevolmente che si verificherà, ovvero smentirla;

- che l'obbligo di *disclosure* sussiste, ai sensi dell'art. 114 TUF, in relazione alle informazioni riguardanti direttamente la Società (ad esempio la decisione della Società di lanciare un'OPA etc.) e le società Controllate.

Al riguardo va posta comunque attenzione alle informazioni indirette (ossia che non nascono direttamente all'interno della Società), le quali possono peraltro divenire informazioni dirette (ad esempio, la Società viene contattata da altra società che intende verificare la fattibilità di un'OPA amichevole; le proiezioni sulle conseguenze di una variazione dei prezzi di una materia prima - informazione indiretta - sulla società che l'utilizza etc.).

La comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate deve avvenire nel rispetto della normativa primaria e secondaria vigente <sup>(5)</sup>, mediante diffusione di comunicati con le modalità stabilite dall'art. 66 RE.

Tutti i comunicati diffusi ai sensi dell'art. 66 RE, devono essere altresì pubblicati sul sito internet della Società entro l'apertura del mercato del giorno successivo a quello della diffusione, e restare disponibili sul sito internet per almeno due anni dalla data di pubblicazione.

I comunicati devono essere diffusi **senza ingiustificato ritardo**.

In caso di diffusione involontaria, nel corso di assemblee, di Informazioni Rilevanti o di Informazioni Privilegiate, queste devono essere comunicate senza indugio al mercato, sospendendo brevemente la riunione ove necessario.

**4.4 Ritardo nella comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate.** Ai sensi dell'art. 114, comma 3 TUF, la Società può ritardare la diffusione al pubblico delle Informazioni Privilegiate, nelle ipotesi ed alle condizioni stabilite dalla Consob nel RE, sempre che ciò non possa indurre in errore il pubblico su fatti e circostanze essenziali e che la Società sia in grado di garantire la riservatezza.

Ai sensi dell'art. 66-*bis* RE, la Società può ritardare la diffusione al pubblico di informazioni al fine di non pregiudicare un proprio "interesse legittimo" <sup>(6)</sup>.

---

<sup>(5)</sup> Ai sensi del 6° comma dell'art. 66 RE, gli emittenti quotati ed i soggetti che li controllano assicurano che:

- a) il comunicato contenga gli elementi idonei a consentire una valutazione completa e corretta degli eventi e delle circostanze rappresentati nonché collegamenti e raffronti con il contenuto dei comunicati precedenti;
- b) ogni modifica significativa delle informazioni privilegiate già rese note al pubblico venga a questo comunicata senza indugio con le modalità indicate ai commi 2, 3, 4 e 5 del citato art. 66;
- c) la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate e il *marketing* delle proprie attività non siano combinati tra loro in maniera che potrebbe essere fuorviante;
- d) la comunicazione al pubblico avvenga in maniera il più possibile sincronizzata presso tutte le categorie di investitori e in tutti gli Stati membri in cui gli emittenti hanno richiesto o approvato l'ammissione alla negoziazione dei loro strumenti finanziari in un mercato regolamentato.

Va tenuto conto che, ai sensi dell'art. 67 RE, Borsa Italiana può stabilire, con il proprio Regolamento: a) il contenuto minimo dei comunicati indicati all'articolo 66 RE e le modalità di rappresentazione delle informazioni in essi contenute con riferimento a singole tipologie di fatti; b) modalità di comunicazione al mercato da parte delle società quotate e di informazione del pubblico diverse da quelle indicate, rispettivamente, all'articolo 35, comma 2, e all'articolo 66, comma 2, RE purché idonee a garantire un uguale grado di diffusione e immediatezza delle informazioni [...].

<sup>(6)</sup> Ai sensi dell'art. 66bis, comma 2, RE, sono circostanze rilevanti ai sensi del comma 1 (ossia tali da poter pregiudicare un "interesse legittimo", quest'ultimo da intendersi non nella sua accezione tecnico-giuridica, ma in senso economico e contrattuale) quelle in cui la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate può compromettere la realizzazione di un'operazione da parte dell'emittente ovvero può, per ragioni inerenti alla non adeguata definizione degli eventi o delle circostanze, dare luogo a non compiute valutazioni da parte del pubblico. Tra tali circostanze rientrano almeno le seguenti:

- a) le negoziazioni in corso, o gli elementi connessi, nel caso in cui la comunicazione al pubblico possa comprometterne l'esito o il normale andamento. In particolare, nel caso in cui la solidità finanziaria dell'emittente sia minacciata da un grave e imminente pericolo, anche se non rientrante nell'ambito delle disposizioni applicabili in materia di insolvenza, la comunicazione al pubblico delle informazioni può essere rinviata per un periodo limitato di tempo, qualora essa rischi di compromettere gravemente gli interessi degli azionisti esistenti o potenziali, in quanto pregiudicherebbe la conclusione delle trattative miranti ad assicurare il risanamento finanziario a lungo termine dell'emittente;
- b) le decisioni adottate o i contratti conclusi dall'organo amministrativo di un emittente la cui efficacia sia subordinata all'approvazione di un altro organo dell'emittente, diverso dall'assemblea, qualora la struttura dell'emittente preveda la

Premesso che la Società prevede di limitare a casi eccezionali il ricorso alla facoltà di ritardare la comunicazione al mercato, qualora la stessa intenda avvalersi di tale facoltà, dovranno essere rispettate le seguenti regole:

- a) la valutazione circa il ricorrere di una circostanza rilevante, come definita dall'art. 66-*bis* RE, che possa giustificare il ritardo nella comunicazione dell'informazione, riguardante la Società o le eventuali Controllate, ove la decisione non sia assunta da un Organo collegiale, spetta al Direttore Generale;
- b) la valutazione deve avvenire nel rispetto della normativa primaria e secondaria vigente nonché sulla base di tutte le informazioni, dati e circostanze a disposizione. La decisione deve essere espressa per iscritto, con precisazione delle motivazioni e valutazioni di supporto, ed essere conservata agli atti della Società debitamente sottoscritta;
- c) le Informazioni Privilegiate di cui viene ritardata la comunicazione devono essere sottoposte alla più assoluta riservatezza; non può essere ritardata la comunicazione delle Informazioni Privilegiate in relazione alle quali la Società (e le eventuali Controllate) non sia in grado di garantire la riservatezza ed in particolare:
  - (i) deve essere impedito l'accesso a tali informazioni a persone diverse da quelle che ne hanno necessità per l'esercizio delle loro funzioni nell'ambito della Società;
  - (ii) deve essere garantito che le persone che hanno accesso a tali informazioni riconoscano i doveri che ne derivano e siano a conoscenza delle possibili sanzioni in caso di abuso o di diffusione non autorizzata delle informazioni, mediante invio dell'apposita informativa all'atto dell'iscrizione nel Registro di cui al capitolo 3
- d) senza indugio con riferimento al momento in cui viene assunta la decisione di ritardare la comunicazione, l'Amministratore Delegato ne informa il **Referente Informativo**, che a sua volta informa Consob indicando le circostanze connesse al ritardo ed il referente all'interno della Società al quale far pervenire eventuali richieste;
- e) qualora la Società o i soggetti a conoscenza dell'Informazione Privilegiata oggetto della ritardata comunicazione non siano stati in grado di garantirne la riservatezza, la Società dovrà procedere alla comunicazione immediata al pubblico secondo le modalità previste dalla legge e dal presente Codice;
- f) su richiesta di Consob, valutate le circostanze sub d), la Società dovrà altresì procedere alla comunicazione senza indugio al pubblico secondo le modalità previste dalla legge e dal presente Codice.

In ogni caso di ritardo nella comunicazione al mercato di Informazioni Privilegiate, ove la Società abbia in essere, in conformità alle vigenti norme di legge e regolamentari, un'autorizzazione ad operare su azioni proprie, deve essere disposto, a cura di uno dei soggetti di cui sub a), il blocco dell'operatività sulle predette azioni proprie, fino alla comunicazione al mercato delle Informazioni Privilegiate delle quali è stata ritardata la comunicazione; il blocco deve essere altresì disposto per l'operatività su strumenti

---

separazione tra i due organi, a condizione che la comunicazione al pubblico dell'informazione prima dell'approvazione, combinata con il simultaneo annuncio che l'approvazione è ancora in corso, possa compromettere la corretta valutazione dell'informazione da parte del pubblico.

finanziari<sup>(7)</sup>, diversi dalle azioni proprie, cui le predette Informazioni Privilegiate si riferiscono.

**4.5 Linee guida per gli incontri con analisti finanziari o operatori del mercato.** Nei rapporti con analisti finanziari o operatori del mercato, deve essere evitata l'informazione selettiva; in particolare, a tutela della parità informativa e fermi restando gli obblighi legislativi e regolamentari vigenti, nel caso di incontri con analisti finanziari o operatori del mercato, l'operato della Società si ispirerà alle seguenti linee guida:

- a) comunicare anticipatamente a Consob ed a Borsa Italiana la data, il luogo ed i principali argomenti dell'incontro, trasmettendo alle stesse la documentazione messa a disposizione dei partecipanti all'incontro, al più tardi contestualmente allo svolgimento degli incontri stessi;
- b) aprire la partecipazione all'incontro anche ad esponenti della stampa economica, ovvero, ove ciò non sia possibile, pubblicare, con le modalità previste dall'art. 66 RE, un comunicato stampa che illustri i principali argomenti trattati.

Resta fermo che, qualora nel corso dei suddetti incontri venissero diffusi dati previsionali, obiettivi quantitativi e dati contabili di periodo, la Società dovrà diffondere, relativamente a tali dati, un comunicato secondo le modalità previste dalla legge e dal presente Codice.

**4.6 Rumours.** L'Investor Relator della Società dovrà vigilare sulla presenza di eventuali *rumors* <sup>(8)</sup> riguardanti la Società ed il Gruppo, affinché si provveda tempestivamente, qualora ricorrano i presupposti di legge, alla diffusione di un comunicato che confermi la veridicità delle notizie, integrandone o correggendone ove necessario il contenuto, ovvero le smentisca.

**4.7 Dati previsionali ed obiettivi quantitativi.** In relazione ai dati previsionali ed obiettivi quantitativi concernenti l'andamento della gestione, nonché dati contabili di periodo, eventualmente messi a disposizione del pubblico ai sensi della Procedura per la predisposizione e la divulgazione dei comunicati deve essere monitorata la coerenza dell'andamento effettivo della gestione con i dati previsionali e gli obiettivi quantitativi diffusi, affinché si provveda ad informare senza indugio il pubblico di ogni loro rilevante scostamento, con le modalità previste dalla legge e dal Codice.

---

<sup>(7)</sup> Per strumenti finanziari si intendono gli strumenti finanziari di cui all'art. 1, comma 2 TUF ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro paese UE, nonché qualsiasi altro strumento ammesso o per il quale è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato di un paese dell'UE

<sup>(8)</sup> Allorché in presenza di notizie diffuse tra il pubblico non ai sensi dell'art. 66 RE concernenti la situazione patrimoniale, economica o finanziaria degli emittenti strumenti finanziari, operazioni di finanza straordinaria relative a tali emittenti ovvero l'andamento dei loro affari, il prezzo degli stessi strumenti vari, nel mercato nel quale tali strumenti finanziari sono ammessi alle negoziazioni su domanda degli emittenti, in misura rilevante rispetto all'ultimo prezzo del giorno precedente, gli emittenti stessi o i soggetti che li controllano, ove interessati dalle predette notizie, pubblicano, senza indugio e con le modalità previste nei commi 2, 3, 4 e 5, dell'art. 66 un comunicato con il quale informano circa la veridicità delle stesse notizie integrandone o correggendone ove necessario il contenuto, al fine di ripristinare condizioni di parità informativa.

**4.8 Altre comunicazioni e relazioni esterne.** I rapporti con la stampa, gli analisti finanziari o operatori del mercato avverranno di norma esclusivamente a cura della Società.

Eventuali deroghe a quanto sopra stabilito dovranno essere preventivamente ed espressamente autorizzate dall'Amministratore Delegato della Società o dai soggetti dallo stesso designati, che dovranno altresì definire i contenuti della comunicazione al fine di garantire il rispetto delle politiche aziendali in materia di comunicazione esterna, nonché la simmetria informativa rispetto al mercato.

## **5. OBBLIGHI CHE DERIVANO DALL' AVERE ACCESSO ALLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E SANZIONI**

L'accesso alle Informazioni Rilevanti o Privilegiate in ragione di una attività lavorativa, funzione o professione svolta a favore della Società, comporta l'obbligo di rispettare il presente Codice, con applicazione di sanzioni in caso di sua inosservanza, così come indicato al paragrafo 7.2 del presente Codice.

### Omessa comunicazione

Ai sensi dell'articolo 193, comma 1, TUF la Società tenuta ad effettuare le comunicazioni previste dagli articoli 114, 114-*bis* e 115 o soggetti agli obblighi di cui all'art. 115-*bis* TUF, soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 5.000 a Euro 500.000 per l'inosservanza delle disposizioni degli articoli medesimi o delle relative disposizioni applicative.

### Abuso di Informazioni Privilegiate

Ai sensi degli artt. 184 e 187-*bis* TUF (abuso di informazioni privilegiate), il possesso di Informazioni Privilegiate da parte di chiunque, in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio, comporta i seguenti divieti:

- a) acquistare, vendere o compiere altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari <sup>(9)</sup> utilizzando le informazioni medesime;
- b) comunicare tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- c) raccomandare o indurre altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

---

<sup>(9)</sup> Ai fini dell'applicazione dell'art. 184 del TUF, per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'art. 1, comma 2 TUF il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'art. 180, comma 1, lett. a) TUF.

L'inosservanza dei divieti anzidetti è punita come segue:

a. Sanzioni penali

con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 20.000 a euro 3 milioni; il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata al massimo.

La stessa sanzione si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose, compie taluna delle azioni come sopra vietate.

Pene accessorie: la condanna per taluno dei delitti previsti dal capo II titolo I-*bis* del TUF importa l'applicazione delle pene accessorie previste dagli articoli 28, 30, 32-*bis* e 32-*ter* del codice penale per una durata non inferiore a 6 mesi e non superiore a due anni, nonché la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale.

b. Sanzioni amministrative

salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 3 milioni; le sanzioni sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate al massimo.

La stessa sanzione si applica:

- a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni come sopra vietate;
- a chiunque, in possesso di informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse, compie taluna delle azioni come sopra vietate.

Sanzioni amministrative accessorie

l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie importa la perdita temporanea dei requisiti di onorabilità per gli esponenti aziendali ed i partecipanti al capitale dei soggetti abilitati, delle società di gestione del mercato, nonché per i revisori e i promotori finanziari e, per gli esponenti aziendali di società quotate, l'incapacità temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell'ambito di società quotate e di società appartenenti al medesimo gruppo di società quotate.

La sanzione amministrativa accessoria ha una durata non inferiore a due mesi e non superiore a 3 anni.

Con il provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie la Consob, tenuto conto della gravità della violazione e del grado di colpa, può intimare ai soggetti abilitati, alle società di gestione del mercato, agli emittenti quotati e alle società di revisione di non avvalersi, per un periodo non superiore a 3 anni, dell'autore della violazione, e richiedere ai competenti ordini professionali la temporanea sospensione del soggetto iscritto all'ordine dall'esercizio dell'attività professionale.

c. Confisca

La condanna per reato o l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, importa sempre la **confisca del prodotto o del profitto dell'illecito e dei beni utilizzati per commetterlo.**

Qualora non sia possibile eseguire la confisca come sopra, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente.

In nessun caso può essere disposta la confisca di beni che non appartengono ad una delle persone cui è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria.

Responsabilità della Società

Ai sensi dell'art. 187-*quinquies* del D. Lgs. 58/1998, l'ente è responsabile del pagamento di una somma pari all'importo della sanzione amministrativa irrogata per gli illeciti di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla Parte V, Titolo I-bis, capo III del D. Lgs. 58/1998, commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
- b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

Se, in seguito alla commissione degli illeciti di cui al comma precedente, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

L'ente non è responsabile se dimostra che le persone indicate nel comma 1 hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.

In relazione agli illeciti di cui sopra, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12 del Decreto Legislativo 231/2001 (ipotesi di esonero da responsabilità).

Ai sensi dell'art. 25-sexies del D.Lgs. 231/2001, in relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate<sup>10</sup> previsti dalla Parte V, Titolo I-bis, capo II del D. Lgs. 58/1998, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma precedente, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

La responsabilità dell'ente sussiste ove il reato sia commesso da una delle persone indicate al comma 1, lett. a) e b) dell'art. 187-quinques del citato decreto, nell'interesse o a vantaggio dell'ente, anche se l'autore non è stato identificato, non è imputabile o il reato risulta estinto per causa diversa dall'amnistia. Non è punibile l'ente che provi di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire il reato commesso.

<sup>10</sup> Si ricorda che la disciplina ex D. Lgs. 231/2001 si applica anche in relazione ad ipotesi di manipolazioni di mercato.

## 6. NORME FINALI

### 6.1 Diffusione del Codice

Il Codice, la modulistica le procedure correlate, sono messe a disposizione sul sistema intranet aziendale.

### 6.2 Inosservanza del Codice

L'inosservanza degli obblighi e dei divieti previsti dal presente Codice da parte dei Destinatari può comportare l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dalla legge, dalle norme contrattuali applicabili al singolo Destinatario, oltre ad assumere rilevanza patrimoniale per gli eventuali danni che ne dovessero derivare alla Società.

### 6.3 Modifiche ed integrazioni del Codice

Il presente Codice potrà essere modificato e/o integrato dal Consiglio di Amministrazione della Società, anche sulla base dell'esperienza applicativa maturata, al fine di migliorare gli standard di trasparenza nei confronti del mercato, fatte salve le modifiche di mero adeguamento a variazioni normative di legge o regolamentari, nonché attinenti la mera esecuzione di quanto previsto nel Codice medesimo, che potranno essere apportate dall'Amministratore Delegato, il quale ne dovrà dare informativa al Consiglio di Amministrazione nella successiva riunione consiliare.

Il testo aggiornato del Codice dovrà essere portato a conoscenza di tutti i Destinatari, ai sensi di quanto indicato al paragrafo 6.1.

### 6.4 Entrata in vigore del Codice

Il presente Codice, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 6 novembre 2007, è entrato in vigore dalla data di ammissione a quotazione delle azioni della Società sul Mercato Telematico Azionario ed è stato modificato e integrato con delibera del Consiglio di amministrazione del 7 maggio 2008, nonché con delibera del Consiglio di Amministrazione del 14 dicembre 2009.

### Direzioni/funzioni aziendali

Ai fini dell'attuazione del *Codice interno per la gestione delle informazioni privilegiate e l'istituzione del registro delle persone che vi hanno accesso*, sono considerate direzioni/funzioni aziendali quelle di seguito elencate:

- *General Manager*
- *Chief Financial Officer*
- *Director Business Development*
- *Director Intellectual Property*
- *Director Human Resources*
- *Director Research*
- *Director Drug Development*
- *Director Operations*
- *Director Clinical Development*
- *Investor Relator*
- *Responsabile Internal Audit*
- *Referente Informativo*
- *Segretario del Consiglio di Amministrazione, se nominato in via permanente*